

**Studio Mantovani & Associati s.s.**  
Consulenza Aziendale  
Commerciale e tributaria

**Partners associati:**

Mantovani Dott. Rag. Sergio  
Scaini Rag. Andrea  
Mantovani Dott. Rag. Michele  
Mantovani Rag. Matteo  
Scaini Dott. Fabio  
Vecchi Rag. Cristina

**Professional partners:**

Arveti D.ssa Nives  
Camprotrini Rag. Barbara  
Lodigiani Rag. Angelo  
Mondadori Rag. Mara  
Monesi Rag. Arianna  
Olivetti Dott. Marcello  
Pinzetta D.ssa Luisa  
Scassa D.ssa Sara  
Sega D.ssa Barbara

Mantova – Palazzo Magni

Via Acerbi 35

Telefono 0376369448 224070/1

Telefax 0376/369449

Codice fiscale e P. IVA 01681060206

Email:

[stumant@mantovanieassociati.it](mailto:stumant@mantovanieassociati.it)

PEC: [stumant@legalmail.it](mailto:stumant@legalmail.it)

Sito: [www.mantovanieassociati.it](http://www.mantovanieassociati.it)

**Mantovani & Associati**



Studio Professionale Certificato ISO  
9001:2015 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
  - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
  - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
    - Operazioni societarie straordinarie,
    - Predisposizione ed analisi di bilanci,
    - Sistemi contabili e finanziari,
    - Valutazione di aziende,
    - Diritto societario.
  - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
  - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità  
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 05

## CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2019 n. 06

**“ESTEROMETRO 2019”**

Con decorrenza 01.01.2019 (ai sensi dell'art. 1 c. 3bis del D.Lgs 127/2015) è stata introdotta la nuova comunicazione delle operazioni transfrontaliere cosiddetto "**esterometro**", relativa alla comunicazione mensile dei dati delle fatture emesse e ricevute **con soggetti esteri non residenti nel territorio dello Stato**.

In particolare il 1 c. 3bis del D.Lgs 127/2015 stabilisce che:

*"I soggetti passivi di cui al c. 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel c. 3.*

*La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione".*

I dati da trasmettere telematicamente **in formato XML** all'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche tecniche versione 1.3 (aggiornate al 21 dicembre 2018) disponibili all'indirizzo: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/fatture+e+corrispettivi+st/st+invio+di+fatturazione+elettronica>, sono:

- i dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente,
- la data del documento comprovante l'operazione,
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
- il numero del documento,
- la base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'imposta,
- oppure la tipologia dell'operazione, se l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento.

Qualora si utilizzi il software AdE, ai fini dell'accettazione del file, è altresì necessario che il responsabile della trasmissione (si tratta del soggetto obbligato ovvero di un suo delegato) proceda con l'apposizione della firma elettronica (qualificata ovvero basata su certificati dell'Agenzia delle Entrate).

**PERIODICITÀ DELL'ADEMPIMENTO:** La comunicazione ha **cadenza mensile, da inviare entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso (fatture attive) od a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione (fatture passive).

Per data di ricezione si intende la **data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA**; pertanto, ad esempio, una fattura passiva datata 10.01.2019, ma ricevuta e registrata il 10.02, dovrà essere inviata entro il 31.03.2019.

Si evidenzia quindi che il **primo adempimento è previsto per il 28 febbraio 2019**.

**AMBITO SOGGETTIVO:** Per quanto attiene l'ambito soggettivo, l'obbligo di comunicazione ricade sui soggetti residenti o stabiliti in Italia relativamente alle operazioni nei confronti di soggetti esteri non residenti e non stabiliti, ancorchè identificati, compreso operazioni verso soggetti residenti a Livigno e Campione d'Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

**Eclusioni:** Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere i soggetti esonerati dall'obbligo di emissione delle fatture elettroniche quali:

- i piccoli contribuenti, ossia le imprese ed i professionisti in **regime di vantaggio** e quelli che applicano il **regime forfetario**;
- i **produttori agricoli in regime di esonero** ex articolo 34, comma 6, D.P.R.633/1972;

- le **associazioni sportive dilettantistiche** che hanno optato per il **regime 389/1991** e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a € 65.000,00 nell'ambito della propria attività commerciale;
- coloro che sono tenuti **all'invio dei dati delle fatture al Sistema Tessera Sanitaria (farmacie, medici, ecc.)**.

**AMBITO OGGETTIVO:** Le operazioni da comunicare sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute **verso e da soggetti esteri non stabiliti nel territorio dello Stato**.

Devono essere trasmesse anche le fatture:

- verso soggetti comunitari non stabiliti ancorché identificati;
- le fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
- le fatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;

Si ricorda che, **un soggetto passivo è stabilito nel territorio dello Stato** quando:

- è ivi **domiciliato** o ivi **residente**, sempreché, in quest'ultimo caso, non abbia stabilito il domicilio al di fuori dell'Italia;
- un soggetto domiciliato e residente all'estero o in altro paese Ue, ha la **stabile organizzazione Iva** in Italia, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute (articolo 7, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/72).

Diversamente, **un soggetto passivo non è considerato stabilito in Italia**, (mantenendo quindi lo *status* di non residente), quando si è solo **identificato direttamente** o ha nominato un **rappresentante Iva** italiano.

Infatti, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento 282/2011, "il fatto di disporre di un numero di identificazione Iva non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione in Italia".

E' stato chiarito che, **Non vi è l'obbligo di trasmissione**, in quanto i **dati** sono già a conoscenza del Sistema di Interscambio, delle seguenti operazioni:

- operazioni **extra-Ue** per le quali è stata emessa una **bolletta doganale**, quindi le **importazioni**;
- operazioni **transfrontaliere** per le quali sia stata emessa o ricevuta una **fattura elettronica**.

Con riferimento alle operazioni attive, l'**emissione di fattura elettronica** con controparti non residenti, **può evitare la trasmissione mensile dell'esterometro**; ricordiamo però che lo SDI non potrà consegnare la fattura pertanto sarà necessario inviarne una copia analogica.

In caso di invio delle fatture in formato elettronico al Sistema di Interscambio, il codice destinatario sarà il seguente:

- **"0000000"** per i **soggetti non residenti, non stabiliti ma identificati**;
- **"XXXXXXX"** per i **soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati**.

Nel campo "Identificativo fiscale" andrà indicata la **"P. Iva comunitaria"** per i **soggetti UE** ovvero il codice **"OO 9999999999"** per i **soggetti Extra Ue**.

## **TAX FREE SHOPPING**

Dal 1 settembre 2018 vi è anche il caso di fattura elettronica trasmessa tramite il sistema doganale OTELLO per le operazioni di tax free shopping effettuate nei confronti di acquirenti domiciliati o residenti fuori dalla UE.

Per questa tipologia di operazioni, è stato chiarito dall'AdE, che non è necessario trasmetterle in quanto il sistema Otello colloquia con lo SDI pertanto le fatture risultano già acquisite.

COMPILAZIONE:

- **DATI RELATIVI AL CESSIONARIO/COMMITTENTE:** riguarda i **dati identificativi relativi al cliente, cessionario o committente** (partita IVA, codice identificativo del Paese, codice fiscale)

In particolare, l'Amministrazione ha chiarito la corretta compilazione del campo "Codice Fiscale".

Dopo aver ribadito che, la compilazione del campo in esame è alternativa ai campi che costituiscono il "blocco" <IdFiscaleIVA>, L'Agenzia ha specificato gli elementi da indicare a seconda del cliente (UE, extraUE), come di seguito schematizzato:

<b>Tipologia cliente non residente</b>	<b>Termini trasmissione telematica</b>
<b>SOGGETTO PASSIVO IVA UE</b>	Va compilato il campo <IdPaese> indicando l'identificazione dello Stato UE (ad esempio FR per Francia), nonché il campo<IdCodice> indicando la partita Iva del cliente
<b>SOGGETTO PRIVATO UE</b>	Va compilato il campo <IdPaese> indicando l'identificazione dello Stato UE (ad esempio FR per Francia), nonché il campo<IdCodice> indicando "qualsiasi estremo identificativo di cui si dispone" del cliente (Nome e Cognome)
<b>SOGGETTO EXTRA UE</b>	Va compilato il campo <IdPaese> indicando l'identificazione dello Stato extraUE (ad esempio US per Stati Uniti), nonché il campo<Id Codice> indicando "qualsiasi estremo identificativo di cui si dispone" del cliente (Denominazione o Ragione sociale)

- **DATI RELATIVI ALLA FATTURA:** Il blocco dati generali identifica il documento emesso o ricevuto e contiene i dati riferiti all'intera fattura con particolare attenzione alla compilazione dei campi Tipo documento e natura dell'operazione.

- **TIPO DOCUMENTO**, ogni documento (fattura, nota credito, ecc...) è associato ad un codice:

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>Codice</b>
FATTURA	TD01
NOTA ACCREDITO	TD04
NOTA ADDEBITO	TD05
FATTURA SEMPLIFICATA	TD07
NOTA ACCREDITO SEMPLIFICATA	TD08
FATTURA DI ACQUISTO IntraUE beni *	TD10
FATTURA DI ACQUISTO IntraUE servizi *	TD11
DOCUMENTO RIEPILOGATIVO	TD12

**\* Nel caso di fatture riferite sia a beni che a servizi UE si considera l'importo prevalente e di conseguenza il codice di beni o di servizi TD10 o TD11.**

- **NATURA DELL'OPERAZIONE**, tale campo "Natura dell'operazione" deve essere valorizzato:

- solo qualora l'operazione non comporti l'esposizione dell'IVA in fattura;
- indicando lo specifico "motivo" per il quale l'imposta non è stata indicata in fattura, secondo la seguente classificazione:

Tipologia di operazione	Cod. campo "Natura dell'operazione"
Operazioni escluse ex art. 15 del DPR 633/72 (C.M. 1/E 2017 AdE in attesa di ulteriori chiarimenti)	N1
Operazioni NON SOGGETTE ad IVA per carenza dei requisiti di applicazione dell'IVA	N2
Operazioni non imponibili (esportazioni e cessioni beni intraUE)	N3
Operazioni esenti (art. 10 – altre operaz. art. 68)	N4
Operazioni in regime del margine - IVA non esposta in fattura (beni usati/editoria) compreso agenzie viaggio ex art. 74-ter DPR 633/72	N5
Operazioni in <b>reverse charge</b> *	N6
Modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'IVA: <ul style="list-style-type: none"><li>- vendite a distanza ex art. 41 c. 1 DL 331/93 (se amm.re cessioni in altro stato UE sup. a 100.000,00 euro;</li><li>- prestazioni di servizi per telecomunicazioni, ecc... art. 7 sexies lett. f e g e art. 74 sexies in caso di adesione al MOSS</li></ul>	N7

**ESTEROMETRO e mod. INTRASTAT:** l'AdE ha specificato che lo spesometro estero non incide sull'obbligo e sulle modalità di compilazione e trasmissione dei modelli INTRA, che rimangono pertanto invariate.

**SANZIONI:** In caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la **sanzione di 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre.**

La sanzione può essere ridotta alla metà, quindi entro il limite massimo di 500,00 euro, qualora la trasmissione venga effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza oppure se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è possibile applicare l'istituto del cumulo giuridico.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr.  Mantovani